

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 3.820 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

EFFETTI FINANZIARI

Art. 2

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente **Titolo** derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare **2.283** milioni per il 2007, **3.356** milioni per il 2008 e **4.983** milioni per il 2009;
- b) fabbisogno del settore pubblico **268** milioni per il 2007, **-849** milioni per il 2008 e **249** milioni per il 2009;
- c) indebitamento netto della P.A. **268** milioni per il 2007, **-849** milioni per il 2008 e **249** milioni per il 2009.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Art. 3

(IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, le parole "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12" sono soppresse;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 (Determinazione dell'imposta). 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;

b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70

euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.”.

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“**Articolo 13** (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.”;

e) nell'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono."

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma, lettera a), nel primo periodo, le parole da "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, nel secondo periodo, le parole "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";

b) nel terzo comma, primo periodo, le parole "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13";

3. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è abrogato.

4. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità indicate nell'articolo 20, comma 23, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4

(Assegni per il nucleo familiare)

1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell'IRPEF di cui all'articolo 3, con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

Art. 5

(Disposizioni in materia di accertamento, e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:

“Articolo 10-bis – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.”.

2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che tengono

conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 1, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. E' abrogato il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:

“4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

- a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
- b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
- c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.”.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, potrà altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

7. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.

10. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "sono effettuati nei confronti dei contribuenti" sono eliminate le seguenti: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e";
- b) dopo le parole "con le modalità di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi."

11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10, limitatamente alla lettera a), hanno

effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

12. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al dieci per cento del reddito d'impresa dichiarato."

13. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
" 4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al dieci per cento di quella dichiarata."

14. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al dieci per cento di quello dichiarato."

15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "8-bis (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla

dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di settore) 1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro millecinquecento.”.

16. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **sono** apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.”;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. ”.

17. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti .

19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

20. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

- a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

22. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione di commi 20 e 21.

23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

25. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

26. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.”;

b) è aggiunto, in fine il seguente comma: “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.”.

27. Le disposizioni di cui alle lettere b) c) e d), del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 11, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

28. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione del ruolo degli agenti immobiliari di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.”;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.”.

29. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.

30. Dall'entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma 14, i commi da 535 a 538 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni, i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

32. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

33. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.

34. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 2-bis. 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica".

36. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c), del primo comma, dell'articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione

annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

37. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

“25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c), del primo comma, dell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a), del secondo comma, dell'articolo 51 del predetto testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni, sono definite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.”

Capo IV

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE

Art. 6

(Disposizioni per il recupero della base imponibile)

1. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al penultimo periodo, le parole: “nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto”, sono sostituite dalle seguenti: “in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi”.

3. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti

che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.”.

4. La disposizione del comma 3 si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

5. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00 ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'articolo 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.”.

6. All'articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “somme giocate”, sono inserite le seguenti: “, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive

modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio del nulla osta sostitutivo a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".

7. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

- a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;
- b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
- d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
- e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al **Regio Decreto** 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
- f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà."

8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come sostituito dal comma 7, il prelievo erariale unico è assolto dai

soggetti passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n. 515 e 14 luglio 2004, n. 1074 e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 39-bis - Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti.

1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Articolo 39-ter - Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei

ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto del Ministro delle finanze. 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 39-quater - Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico

1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'esecuzione

di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

3. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati

relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

Articolo 39-quinquies - Sanzioni in materia di prelievo erariale unico

1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro mille.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro ottomila.

Articolo 39-sexies - Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate

1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i

suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

Articolo 39-septies - Disposizioni transitorie

1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione.”.

10. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

11. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni **di euro** annui a decorrere dall'anno 2007”.

12. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono specificati, per ogni immobile, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno.

13. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono

definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

14. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal sostituto d'imposta, direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui al comma 13 senza avvalersi dell'assistenza fiscale, indicano i dati relativi all'imposta comunale sugli immobili nella medesima dichiarazione.

15. L'imposta comunale sugli immobili dovuta può essere compensata con crediti di altra natura, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

16. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non presentano la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà immobiliari, compilano il modello di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

17. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale.

18. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.

19. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 18 si applicano alle dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008.

20. Nelle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 per ogni fabbricato deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno in corso.

Capo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 7

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

b) nel comma 4:

1) le parole "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui

agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.”;

d) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono eliminate le seguenti parole: “e 2007”.

Art. 8

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.

2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) le modalità di versamento degli importi dovuti.

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di

cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

- a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
- b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
- d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 10

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

2. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la parola "venti" è sostituita da "trenta".

Art. 11

(Disposizioni in materia di semplificazione e "manutenzione" della base imponibile)

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento

d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme

ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

11. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Sono abrogati:

a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell'articolo 9, le parole da "il relativo ruolo" fino a "periodo di sospensione"; il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71 ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76;

b) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi 1, 2, e 2-bis dell'articolo 11; le parole da “; il ruolo deve essere formato” fino a “di sospensione” dell'articolo 12; l'articolo 13; il comma 6 dell'articolo 14; la lettera l), del comma 1; i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono aggiunte le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”;

c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”;

d) il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato.

e) all'articolo 12, comma 1, la cifra “90” è sostituita da: “60”;

17. Al comma 53, dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. “Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.”.

18. La lettera n), del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.

19. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “in modo che detta tariffa” fino alla fine del periodo, sono eliminate.

20. Il comma 1, dell'articolo 7-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.

21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2-bis dell'articolo 6; il comma 1-bis dell'articolo 20; l'articolo 20-bis; il comma 4-bis dell'articolo 23 ed il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- b) il comma 13-quinquies, dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) il comma 3 dell'articolo 6 ed il comma 4 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

22. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";
- b) al comma 19, l'ultimo periodo è soppresso.

23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa

frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell'articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 12

(Compartecipazione comunale all'Irpef)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, è istituita, in favore dei Comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

2. Dall'anno 2008, per ciascun Comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita una quota di compartecipazione in egual misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'IRPEF, è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che saranno definiti con apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

4. Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'attuazione del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.

Art. 13

(Modifiche al **decreto legislativo** 31 marzo 1998, n. 112)

1. Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;”;

2. la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.”.

b) al comma 1 dell'articolo 66:

2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli

estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);”.

Art. 14

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)

1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le funzioni ivi elencate.

2. I comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell'Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.

4. L'Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali;

fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. L'attuazione del presente comma non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo VI

VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 15

(Disposizioni in materia di immobili)

1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "protezione civile" sono aggiunte le parole "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituita dalla seguente: "b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;”.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle Università statali di cui al presente comma.”.

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

6. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e

periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché il comma 4 dell'articolo 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti

predetti, il Ministero delle infrastrutture emette una attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposta alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.

15. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio

esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle Amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dell'Agenzia del demanio.

17. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'Amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima Amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

18. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “3-*bis*. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.”.

Art. 16

(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici)

1. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: “I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3).

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento; oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20 per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000 mq. 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima Regione.

2.2) Per le aree ricomprese nella concessione si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a partire dal 1° gennaio 2007 quelle di cui alla lettera b) punto 1).

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito all'arenile.”;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.”

2. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: “Le misure dei canoni di cui al comma 1, lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.”.

3. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore ad anni sei e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”.

4. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03 comma 1, come modificato dal presente provvedimento, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.”.

5. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione

consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione, approvato con il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea) 1. I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano.

2. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.

3. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all'Erario.”.

8. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

“Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, a privati ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non

inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.”.

9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi alla Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata alla Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali .

10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno di centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.

11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 10, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente, corredata della documentazione idonea all'individuazione di massima delle aree da acquisire.

12. L'individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente delimitazione sono effettuate dal Comune d'intesa con la Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre Amministrazioni statali interessate.

13. Il prezzo è quantificato dall'Agenzia del demanio con riguardo al solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti criteri:

a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata alla presente legge;

b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Il trasferimento è condizionato dall'obbligo del Comune a:

a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 13 ai singoli occupanti e concessionari, i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;

b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente comma;

c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato

per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene;

d) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;

e) corrispondere all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari, determinate secondo l'allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell'atto;

f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.

15. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.

Allegato all'articolo 16

Tabella A
Valori unitari di cessioni e indennizzi relativi ai
compendi demaniali

Valori unitari delle aree di cui all'art. (euro/mq)	
Classi dimensionali dei Comuni	Valori unitari delle aree (euro/mq)
< 10.000	12,00
10.001 - 100.000	24,00
100.001 - 300.000	48,00
> 300.000	72,00

16. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il

comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis*. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta.”

Art. 17

(Valorizzazione del patrimonio pubblico)

1. All’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: “15-*bis*. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d’interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E’ elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.”.

2. All’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*bis* le parole: “L’Agenzia del demanio, di concerto con la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della difesa, con decreti da emanare d’intesa con l’Agenzia del

demanio". Nel medesimo comma, le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia";

b) al comma 13-ter le parole da: "il Ministero" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis sono individuati:

1) entro il 28 febbraio 2007 beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;

2) entro il 31 luglio 2007 beni immobili, per n valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007".

c) nel comma 13-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le modalità indicate nel primo periodo del presente comma e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2000 milioni di euro.";

d) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

3. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

Capo VII

MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO

Art. 18

(Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate)

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

2-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,, Puglia , Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2 e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) nel comma 4-bis.1 dopo le parole “pari a euro 2000” sono aggiunte le seguenti: “,su base annua,” e le parole da: “; la deduzione” fino a “di cui all’art. 10, comma 2” sono soppresse;

c) nel comma 4-bis.2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a), numeri 2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’art. 10, comma 2”;

d) nel comma 4-ter le parole: “la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1” sono sostituite dalle seguenti: “le deduzioni indicate nel presente articolo”.

e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti “4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione , in alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l’importo deducibile è , rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto a favore della assunzione di lavoratori svantaggiati.

4 – septies. Per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 3), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.

2. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a partire dal mese di febbraio 2007 nella misura del cinquanta per cento e per il loro intero ammontare a

partire dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

3. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spetta in misura ridotta alla metà a partire dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a partire dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1 senza tener conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.

5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo **88**, comma 1, lettera b), della presente legge, un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008, e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

Art. 19

(Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a

strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 9.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1 si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1;
- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente all'allegato I e II ai predetti Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nonché al settore della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione della Comunità europea.

6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto n. 917 del 1986, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si

applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

9. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 20

(Disposizioni varie in materia fiscale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del dieci per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi successivi. La misura del dieci per cento è elevata al quindici per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della economia e delle finanze sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

5. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione Europea.

6. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

7. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 6, fermo restando il rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

8. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed

effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 8.

10. All'articolo 19-bis¹, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione” sono sostituite dalle seguenti: “e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,”.

11. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 10 spettano nella misura del 50 per cento.

12. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: “fino a 5 metri quadrati” sono inserite le seguenti: “; l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.”

13. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: “devianza, ” aggiungere le seguenti: “di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.

14. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono aggiunte le seguenti “nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

15. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente "2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239."

16. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";

b) nel comma 9, le parole "situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

17. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamenti degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

- a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
- b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti."

18. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

19. All'articolo 54, comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "ridotto del venticinque per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese", sono inserite le seguenti: " ,ovvero del quaranta per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore agli anni 35".

20. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-quater*) sono aggiunte le seguenti: “*i-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.”;

b) al comma 2, le parole: “e) e f)” sono sostituite dalle seguenti: “e), f), *i-quinquies*) ed *i-sexies*)”.

21. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.”.

22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007 la tabella di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO 1CV=0,736 KW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:				
a) Euro 0	3,00;	3,09	2,21	2,28

b) Euro 1	2,90;	2,99	2,13	2,20
c) Euro 2	2,80;	2,89	2,06	2,12
d) Euro 3	2,70;	2,78	1,99	2,05
e) Euro 4 e 5	2,58	2,66	1,90	1,96
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.	2,00	2,06	1,47	1,47
3. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui l'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1 e, ove ne ricorrano le condizioni, a quello di cui al punto 2.	6,63	6,84	4,88	5,03
4. Autobus	2,94	3,03	2,16	2,23
5. Autoveicoli speciali	0,43	0,44	0,32	0,33

23. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

Art. 21

(Misure a sostegno delle zone franche urbane)

1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo

economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, formulata sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle Regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

Art. 22

(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55

per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U , espressa in W/m^2K , della seguente tabella A allegata.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui al decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

6. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007 sono dettate disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.

Tabella A

	strutture opache orizzontali	
	Pavimenti	Coperture
	0,42	0,74
	0,42	0,55
	0,42	0,49
	0,35	0,41
	0,32	0,38
	0,31	0,36

Art. 23

(Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica)

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del

fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Art. 24

(Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **1500 euro** per motore, in un'unica rata.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per intervento, in un'unica rata.

4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

Art. 25

(Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)

1. Il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007, 2008 e 2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

4. Con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26 (Biocarburanti)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento.”

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

“Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, è inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il

carburante benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agroenergetica, nonché modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e relative sanzioni.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE e il bioidrogeno.”.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:

“6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di

250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell'intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le presenti disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2007 e comunque solo previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla

produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.”.

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e , nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.

5. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati nell'anno 2006, sono destinati all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.

6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 27

(Modifiche al regime iva sulla fornitura di energia termica)

1. Il punto 122 delle tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“122) Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;”.

Art. 28

(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)

1. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.

2. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:

“370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento potrà comunque essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ”.

Art. 29 (Ristrutturazioni edilizie)

1. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2007.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Art. 30 (Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: “per i sette periodi d'imposta successivi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per gli otto periodi d'imposta successivi

l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".

2. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5, lettera a) è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

7. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

8. Le disposizioni del comma 106, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

9. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

10. Per l'anno 2007 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

11. Le disposizioni dell'articolo1, comma 335 della legge 2005, n 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Capo I

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 31

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a. saldo netto da finanziare **176** milioni per il 2007, - **4** milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
- b. fabbisogno del settore pubblico **2.908** milioni per il 2007, **4.495** milioni per il 2008 e **5.266** milioni per il 2009;
- c) indebitamento netto della P.A. **3.408** milioni per il 2007, **5.065** milioni per il 2008 e **5.366** milioni per il 2009.

Art. 32

(Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17,

comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture – UTG, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro delle riforme e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
- d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.
- g) all'unificazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime”.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.

3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.”

4. Le amministrazioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, il cui esame deve concludersi entro 30 giorni dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lett. f) e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, e

trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

8. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, emana linee guida per l'attuazione del presente articolo.

10. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f) e di quanto disposto dal comma 5.

11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 5, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

12. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è coordinata dall' "Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti Amministrazioni.

Art. 33

(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

- a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
- b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
- c) ottimale impiego delle risorse;
- d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
- e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.

Art. 34

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 della presente legge si provvede:

- a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica.

Art. 35

(Modificazioni all'assetto organizzativo
dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza ed all'ordinamento del
personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con successivi provvedimenti si procederà alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché il loro successivo impiego sino alla

cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvederà altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la norma relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, la invarianza della spesa.

5. Dalla attuazione delle presenti disposizioni si devono realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 36

(Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, lettera g), del decreto di attuazione 24 marzo 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al periodo precedente.

Art. 37

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e

di polizia giudiziaria definiti dall'Amministrazione assegnataria.

Art. 38

(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia)

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 39

(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici e nelle agenzie)

1. Il personale utilizzato dalle Agenzie, e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.

2. Le Agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei Conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell'ente o dell'Agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un Commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 40

(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della Pubblica Amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le Amministrazioni dello Stato, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 ottobre

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.

3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 41

(Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)

1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al successivo comma 8, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

2. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni si disciplina l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie avvengono – per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'Ufficio.

5. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione, potranno prevedersi meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il supporto della Consip S.p.A. realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni, approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. E' abrogato l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 42

(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono presentate ai ministeri vigilanti modifiche

delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

3. I Ministeri vigilanti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Istat, alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da Istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Art. 43

(Ricorsi in materia pensionistica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo.

Art. 44

(Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie)

Al comma 2 dell'art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Valutano, infine, la proficuità complessiva della gestione.”

Art. 45

(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali)

1. E' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle Autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle direttive del Ministro dell'economia e delle finanze e delle indicazioni del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie locali e sentita la Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia; verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità Nazionale ed Europea.

2. Per l'espletamento della sua attività la Commissione, di cui al comma precedente, si avvale della struttura di supporto dell' "Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale" (di cui alla legge 289/2002, art. 3, lett. b), la quale è contestualmente soppressa. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue

attività. Possono essere nominati fino a otto Commissari, di cui tre in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, più il Presidente, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.

4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della attività stabilita nel decreto del Ministero dell'economia di definizione e funzionamento della Commissione stessa.

5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto come previsti dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi ai sensi del art. 32, comma 4, della legge n. 119/1981, come modificata dal art. 49 della legge n. 526/1982 e della segreteria tecnica, ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 5, della legge n. 878/1986.

Art. 46

(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

1. La Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell'ISTAT e degli altri Enti del sistema statistico nazionale, nonché poteri di vigilanza sull'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.

3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della Pubblica amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed il Presidente della Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli

delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione in numero non superiore a sei unità.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 47

(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

A) i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento ;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre

1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera c) , nonché dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c) del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2006, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b). ”.

f) i commi 2-bis, 5 e 6 dell'art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

2. Dall'attuazione del comma 1 dovrà derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a euro 200 milioni per l'anno 2007, 300 milioni per l'anno 2008 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2009.

3. La società di cui all'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

Art. 48

(Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti)

1. I commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti:

“89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati

generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente legge alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è destinato alle altre attività istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS, e l'INPDAP e l'INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria - concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'Accordo con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

2. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla Società di cui all'articolo 9, comma 1-bis lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

Art. 49

(Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa).

1. Sono trasferiti alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della Società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro Commissari Liquidatori. La Società trasferitaria procederà alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, è presentato dal Commissario Liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al predetto Commissario sono comunicati, almeno sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma precedente.
3. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 1, il Commissario Liquidatore dell'EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 2. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, detta situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tener conto delle garanzie di cui al comma 5, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria, e il Presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti sarà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui all'ultimo comma e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il predetto valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla Società trasferitaria al

Ministero, fermo restando quanto previsto al comma 7.

4. Effettuato il trasferimento, la Società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La Società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui al presente articolo affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato intestato alla Società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fissato – tenendo conto del fabbisogno finanziario così come individuato al comma 3 – l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

5. Dalla data del trasferimento la Società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti l'EFIM in l.c.a. e le società di cui al comma 1, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

6. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 3 determinerà l'eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70% sarà attribuito al Ministero

dell'Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% sarà di competenza della Società trasferitaria in ragione del miglior risultato conseguito nella liquidazione.

7. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in l.c.a., nella stessa data di cui al comma 2 i Commissari Liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di Commissario Liquidatore è assunta dalla Società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in tema di liquidazione coatta amministrativa.

8. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti norme sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili alla società Italtrade S.p.A. in liquidazione.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti non aventi natura regolamentare criteri e modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 50

(Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere alla liquidazione della SOGESID – Società per la gestione degli impianti idrici - S.p.A. ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è soppresso.

Art. 51

(Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento)

1. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.". Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge.

Art. 52

(Assicurazione dei rischi da calamità naturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 202 dell'articolo 1, dopo la parola "fabbricati" aggiungere la parola "privati";
- b) dopo il comma 202, inserire il seguente:

"202- bis. Per l'attuazione del sistema assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione o ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono disciplinate modalità e termini di attuazione del presente comma, nonché le modalità ed i termini della estensione della citata copertura assicurativa, entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla medesima data.".

Art. 53

(Contenimento della spesa)

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare,

una quota, pari rispettivamente a **4572** milioni, **5031** milioni, **4922** milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari interessate, alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica Amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.

2. Il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità

previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

Art. 54

(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali)

1 Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto con l'art. 55 della presente legge. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Art. 55

(Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato)

1. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:

“177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.

Art. 56

(Attività di monitoraggio del Sistema-Paese)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 57

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le

assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale il disposto dell'articolo 1, comma 249, della stessa legge.

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al quaranta per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del

rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di procedure concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico, all'immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando presso le amministrazioni interessate.

9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente alla Società poste italiane Spa

10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

11. All'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "A decorrere dall'anno 2008"

sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2010”

12. Con effetto dall’anno 2007 all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”.

13. All’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228 e 229.

14. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunte le seguenti lettere:

- i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l) del personale del Ministero degli affari esteri;
- m) degli addetti alla sicurezza dell’ENAC.

Art. 58

(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché

quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Art. 59

(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt. 73 e 74 della presente legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 11, della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime

per gli anni 2005 e 2006 - sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 60

(Disposizioni in materia di personale del SSN)

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 – 2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione con nota del 28 settembre 2006:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) le spese di personale sono considerate al netto:

1) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004;

Sono comunque fatte salve e pertanto vanno escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a) può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui all'articolo 57;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono sostituite da quelle indicate nel presente articolo;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. La Regione sarà giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

Art. 61

(Risorse per la Professionalizzazione FF.AA.)

1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 2007.

Art. 62

(Potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e per la lotta all'ecomafia e criminalità ambientale)

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di 60 unità di personale, secondo la Tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a

quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Nel nuovo contingente è previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tal fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 63

(Trattamento economico dei ministri)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modificazioni, è ridotto del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 64

(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La

riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'art. 22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il predetto decreto trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 307, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

Capo III

INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L'UNIVERSITA' E PER LA RICERCA

Art. 65

(Costituzione fondo scuola)

1. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate "strutture scolastiche" e "interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione

ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di monitoraggio.

Art. 66

(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze **e con la**

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella P.A., circa la

concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con scadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;

d) l'attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d'intesa con il Ministro della salute.

3. La tabella di valutazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle

graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 – 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine **di cui all'art. 35, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno ovvero fino al 31 dicembre 2008.**

5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

6. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l'interazione con il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a

livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico – didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.

7. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:

a) l'art. 4 è così sostituito:

“1. Gli organi dell'Istituto sono :

- 1) il Presidente
- 2) il Comitato di indirizzo
- 3) il Collegio dei Revisori”;

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”.

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

d) L'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo relativo al personale dell'area V della dirigenza pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti compiti:

- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione

9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.

11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.

12. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso,

con conseguente abrogazione dell'aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

13. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l'ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.

14. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l'anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Art. 67

(clausola di salvaguardia)

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66,

in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente all' art. 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo;

b) relativamente all' art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.

Art. 68

(Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione)

1. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto

è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007-2008.

2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.

3. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

5. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Nei limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.

8. A partire dal 2007 il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i

centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.

11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.

12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base denominate "scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

Art. 69

(Università e principali enti pubblici di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,

da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative .

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

3. Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al comma 2 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei ministeri che li finanziano.

4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la normativa recata dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 del presente articolo, è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 70

(Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca)

1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, vengono definite, le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.

2. è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1.

3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e la

CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.

6. All'onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Art. 71

(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.

2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statuari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.

3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

Capo IV

ENTI TERRITORIALI

Art. 72

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare **1.622** milioni per il 2007, milioni **28** per il 2008 e milioni **16** per il 2009;
- b) fabbisogno del settore pubblico milioni **4.409** per il 2007, milioni **4.948** per il 2008 e milioni **5.436** per il 2009;
- c) indebitamento netto della P.A milioni **4.409** per il 2007, milioni **4.948** per il 2008 e milioni **5.436** per il 2009.

Art. 73

(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2007 è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 2,5 per cento e del 2,4 per cento, nel rispetto del patto di stabilità interno.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a. spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b. spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa; con riferimento alla competenza, le spese finali si calcolano assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale.

6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui all'articolo 73, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dall'articolo 73.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,

anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.

9. Il limite di indebitamento di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal 25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano il limite del proprio indebitamento in coerenza con la riduzione disposta per le regioni a statuto ordinario.

10. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento

11. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole.

12 Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle

finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza - come definita nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.

14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

15 Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

- a. l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
- b. la tassa automobilistica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

16 Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

17 Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.

Art. 74

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione del concorso del singolo ente è disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il miglioramento corrispondente all'entità del concorso.

3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti devono seguire la seguente procedura:

- a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,456 per l'anno 2007, 0,277 per l'anno 2008 e 0,199 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,500 per l'anno 2007, 0,435 per l'anno 2008 e 0,418 per l'anno 2009.

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,038 per l'anno 2007, 0,023 per l'anno 2008 e 0,017 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,034 per l'anno 2007, 0,030 per l'anno 2008 e 0,028 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).

4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti **dalla riscossione di** crediti e le spese derivanti **dalla concessione di** crediti.

5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime non dinamico;

b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea;

c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006;

d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.

7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.

8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è tenuto ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.

9. Per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2007, o negli anni successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005,

per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.

10. Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.

11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono ricorrere all'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio comparto. In caso di superamento dei limiti risultanti dall'applicazione del comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma 7 l'importo della consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dell'eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del

presente comma. E' costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione.

13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco ed il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:

a) nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta

maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali;

b) nelle province interessate con riferimento all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse.

17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.

Art. 75

(Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

Art. 76

(Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “la comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. L'organo

rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale.

b) Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Lo statuto individua gli organi dell'unione nell'assemblea formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse";

c) Nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati.";

d) Il comma 5 dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: "5 Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale".

e) Nel comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali";

f) All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un

anno da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

g) Il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato;

h) All' articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente: “c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al settanta per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

i) L 'indennità di fine mandato di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi;

l) All' articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le parole “incrementati o”;

m) All'articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo decreto del Ministro dell'interno;

n) L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti

degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”;

o) Ferme restando le disposizioni recate dall'articolo 60 e dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Art. 77

(Disposizioni collegate alla costituzione di nuove province)

1. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente legge. Resta sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti articoli.

Art. 78

(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del loro numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.
3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento rispetto al saldo dell'anno precedente.

Art. 79

(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)

1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo

funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i propri bilanci.

2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità.

3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

4. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

5. Nell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi

parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste dall'articolo 27.”.

6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano parte sia di un'unione di comuni sia di una comunità montana debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nel termine di sei mesi.

Art. 80

(Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali)

1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.

7. Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “consigli circoscrizionali” sono inserite le seguenti “dei soli comuni capoluogo di provincia”;

b) al comma 2, dopo la parola “circoscrizionali” sono inserite le seguenti “limitatamente ai comuni capoluogo di provincia”.

8. Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “cinquemila” sono sostituite dalle seguenti “quindicimila”.

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 81

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare **1.622** milioni per il 2007, **2.076** milioni per il 2008 e **3.078** milioni per il 2009;
- b) fabbisogno del settore pubblico - **526** milioni per il 2007, - **1.355** milioni per il 2008 e - **2.098** per il 2009 milioni;
- c) indebitamento netto della P.A.- **526** milioni per il 2007, - **1.355** milioni per il 2008 e - **2.098** milioni per il 2009.

Art. 82
(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2007:

- a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
- b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS .

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati". All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri."

5. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

Art. 83
(Trasferimenti all'INPS)

1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Art. 84

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007" sono sostituite rispettivamente da "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006".

2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", che viene gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di

cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a congruagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché dagli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.

6. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.

7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi specificati sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi **dello stesso comma 5** con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole “conferito alle forme pensionistiche complementari” sono aggiunte le seguenti: “e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”. Al medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.

9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

10. L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione del TFR”.

“1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” istituito presso la Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.”

Art. 85

(Misure in materia previdenziale)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,3 punti percentuali, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

3. Con effetto dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel dieci per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le Regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dalla medesima data di cui al presente comma ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita nell'ambito del decreto di cui al presente comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera *d*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

6. L'articolo 5, comma primo, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi

internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 86

(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Per la predetta prestazione trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 30-dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,

limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Capo VI

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 87

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
 - a) saldo netto da finanziare - **6.553** milioni per il 2007, - **4.617** milioni per il 2008 e - **5.997** milioni per il 2009;
 - b) fabbisogno del settore pubblico milioni **2.970** per il 2007, milioni **3.218** per il 2008 e milioni **4.127** per il 2009;
 - c) indebitamento netto della P.A. milioni **2.970** per il 2007, milioni **3.218** per il 2008 e milioni **4.127** per il 2009.

Art. 88

(Settore sanitario)

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale, nella riunione del 28 settembre 2006, la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006";

b) viene istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui relativa assegnazione alle regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'accesso alle risorse di tale Fondo resta subordinato alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro deve contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'Intesa del 23 marzo 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulla attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefigurino il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei LEA oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281 della legge 23 dicembre 2005, n.266 sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria.

c) All'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ultimo periodo, dopo le parole "all'anno d'imposta 2006" sono aggiunte le seguenti: "e successivi". Il procedimento accertativo delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005.

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella

misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dell'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza Stato – Regioni, e incrementato, a decorrere dal 2008, sulla base del tasso di crescita del PIL nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari

anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché alla mobilità internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino al 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le Regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) e accedono al fondo transitorio, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

f) Per l'anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte **dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)** ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni **del Consiglio di amministrazione** n.34 del 22 dicembre 2005, n.18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n.25 del 20 settembre 2006 e n.26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

g) Nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi

di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13%, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n.347 convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40%;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3%, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

g) h) All'articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente : “I percorsi diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle linee –guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute , previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro della salute del 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici – chirurghi e degli odontoiatri”;

2) al terzo periodo, le parole :” il Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ”; dopo le parole: “di Trento e di Bolzano,” sono inserite le seguenti parole: “entro il 31 marzo 2007,”.

h) i) Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri Enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro per l’implementazione e l’ ammodernamento dei sistemi informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e l’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle Regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le Regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le Regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti (per una quota pari al 10 per cento);

i) l) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, nell'ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe".

j) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera i), gli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Conseguentemente le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Regioni provvedono altresì ad adeguare gli importi relativi alla compensazione tra Aziende sanitarie dei costi per le medesime prestazioni, nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di

personale coerenti con i processi di efficientamento resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

↳ m) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non esenti, la cui condizione è stata codificata come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al pagamento di una quota di 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

↳ n) All'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n.266, la lettera a) è così sostituita "Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede, entro il **28 febbraio 2007**, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;

↳ o) A decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

↳ p) A partire dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai

sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

⇒ q) Le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

⇒ r) le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro previsti dall'Accordo di cui alla lettera b) del presente articolo, le date del 1 gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera n) sono anticipate al 1 luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8 quinquies, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni;

⇒ s) Il Ministero della Salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le Regioni trasmettono al Ministero della Salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.

⇒ t) La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in

commercio , quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le unità sanitarie locali, per le aziende ospedaliere , per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al presente comma, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere , delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”, sono sostituite dalle seguenti: “ per l'anno 2006 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007”.

4. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.

Art. 89

(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale)

1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti realizzativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma precedente è stabilito in 65,5 milioni di euro , di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

- a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
- b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
- c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
- d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

3. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle Regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate dal Ministro della salute.

4. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138, è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

Art. 90

(Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni)

1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate, all'articolo 689 del codice penale le parole : "anni sedici" sono sostituite dalle seguenti : "anni diciotto".

2. All'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente : " nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche".

3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l'articolo 14 è inserito il seguente :

"Articolo 14-bis (Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).

1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000".

Art. 91

(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)

1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 venga condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo

113, lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

Art. 92

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Art. 93

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, e tre importi di 3 milioni di

euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro”.

2. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 94

(Iniziative in materia di farmaci)

1. Con accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Agenzia Italiana del farmaco e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14 della legge 23 dicembre 1997, n.449 pari a 25 milioni di euro , confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità “a secco “, la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

Art. 95

(Riunificazione sedi del Ministero della salute)

1. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procede nel corso del 2007 al trasferimento in un'unica sede degli uffici centrali,

attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 6.000.000. A tale spesa si provvederà mediante riassegnazione dalle entrate di cui all'art. 5 comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007 – 2009, a realizzare un programma di accorpamento in un'unica sede, dei propri uffici periferici, nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità che ubicati nello stesso territorio; l'individuazione degli uffici interessati alla unificazione logistica avverrà con decreto ministeriale. A tal fine gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione dell'Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.

Art. 96

(Interventi per l'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo)

1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature sanitarie in donazione nonché la tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n.266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell'associazione Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo.

Art. 97

(Misure per farmacie rurali)

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1 marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del

decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura della ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 98

(Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - CCM)

1. In deroga all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie è autorizzato a stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di euro.

Art. 99

(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, da autorizzarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia ,

della regione Sicilia e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.

Art. 100

(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping)

1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n.376, è autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 101

(Spesa sanitaria regione Sicilia)

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sicilia, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45% per l'anno 2007, al 47,5% per l'anno 2008 e al 50% per l'anno 2009.

Art. 102

(Modifica del regime delle entrate della Regione Autonoma della Sardegna)

1. L'articolo 8 dello Statuto della regione Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8:

Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percettæ nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai 9 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

ji) l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

k) m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici".

2. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

3. Ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2007

al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

4. Dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni relative alla così detta contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio.

6. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui al comma I. lettere a) ed m), così come integrata dalla previsione di cui al comma 2 non potrà determinare oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro **344** milioni per l'anno 2007, **371** milioni per l'anno 2008, **482** milioni per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della Regione Sardegna al gettito erariale entrerà a regime dall'anno 2010.

7. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f, comma 1, e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei 9/10 dell'IVA sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni 2007-2009 aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.

8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello Stato.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

Capo I

Effetti finanziari

Art. 103

(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare - **7.859** milioni per il 2007, - **7.595** milioni per il 2008 e - **10.711** milioni per il 2009;
- b) fabbisogno del settore pubblico - **5.351** milioni per il 2007, - **5.309** milioni per il 2008 e - **5.241** milioni per il 2009;
- c) indebitamento netto della P.A. - **5.236** milioni per il 2007, - **5.134** milioni per il 2008 e - **4.981** milioni per il 2009.

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO ALL'APPARATO PRODUTTIVO

Art. 104

(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)

1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.

2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.

3. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi

concorrono, adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'Amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni. **I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega.** Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per cento di ciascuno stanziamento.

6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre Amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

7. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 50 milioni per il

2007, di euro 100 milioni per il 2008 e di euro 150 milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'Amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 del presente articolo, le priorità di intervento, le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 7.

8 bis Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 7, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi

istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

11. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione ed anche avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di euro trecentomila a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

12. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 105

(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate)

1. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'Intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro di cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l'anno 2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente, ai sensi del comma precedente, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

Art 106

(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST)

1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del

Fondo per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

5. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo

Art. 107

(Rifinanziamento dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

1. Il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

Art. 108

(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. All'art. 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, aggiungere, dopo la parola "controgaranzie", le parole "e cogaranzie".

2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326 si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 109

(Fondo di garanzia fidi)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
- b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
- c) al comma 23, secondo periodo, le parole “ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
- d) al comma 24 le parole “ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Art. 110

(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono autorizzati contributi quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono autorizzati contributi quindicennali di euro 10 milioni per **l’anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009**, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
3. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 50 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni per l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.

Art 111

(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica)

1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività, a quanto disposto dal comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

Art. 112

(Progetti per la società dell'informazione)

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di Euro 10 000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, individua le azioni da realizzarsi su territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione dei progetti.

Art. 113

(Fondo per le esigenze di investimento per la difesa)

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),

della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

Articolo 114

(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

1. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Art. 115

(Imprese pubbliche)

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

Art. 116

(Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili)

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi, e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'Associazione temporanea di imprese, l'altro potrà sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Art. 117 (Autotrasporto)

1. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 520 milioni per l'anno 2007.

Art. 118

(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziare sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

Art. 119

(Modifiche all'articolo 1, commi 105 e 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. All'articolo 1, comma 105 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni".

2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale.

Art. 120

(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Articolo 121

(Infrastrutture per la larga banda)

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 della legge 14 maggio 2005 n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 122

(Transizione alla televisione digitale)

1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle Comunicazioni un apposito "Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
- b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
- c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
- d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
- e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

2. Il Ministro delle Comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le

concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 123

(Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2%)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Art. 124

(Unificazione dei fondi venture capital)

1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

Art. 125

(Modifica al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente:

“2.bis. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o Istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del Fondo.”.

Art. 126

(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero)

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, sostituire le parole “per le finalità di cui alla presente legge” con le parole “per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano”.

Art. 127

(Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri)

1. All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4.bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera.”

Art. 128

(Interventi in favore del marchio “made in Italy”)

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'art. 4 della legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a sostegno del “made in Italy” è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Capo III

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 129

(Interventi per salvaguardia di Venezia)

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.

Art. 130

(Interventi per Roma capitale della Repubblica)

Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

E' altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

Art. 131

(Realizzazione del Museo del XXI secolo)

1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 132

(Expo 2015)

1. Per il finanziamento della promozione della candidatura all'Expo 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Art. 133

(Contributi erariali)

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

Art. 134

(Sistema Alta velocità/Alta capacità dal 2008 –
Apporto al capitale Ferrovie S.p.A. – Interessi
intercalari – Rete tradizionale)

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009.

2. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni di euro per l'anno 2007 a titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A per l'attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.

3. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione della legge 78 del 1994, per il triennio 2007 – 2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di euro 27 milioni, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocità/alta capacità".

4. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di RFI e dei contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 52 della legge 388 del 2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 135

(Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di

potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera

Art. 136

(Autonomia finanziaria delle Autorità portuali)

1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuite a ciascuna Autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni.

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle Autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle Autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.

3. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

4. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna Autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli Uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle Autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna Autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-

funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

Art. 137

(Sviluppo degli *hub* portuali di interesse nazionale)

1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di *hub* portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di *transshipment* è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli *hub* portuali di interesse nazionale.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in linea con la legislazione comunitaria vigente in materia.

3. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli *hub* portuali di interesse

nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei Trasporti .

4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, capo IV, sezione II.

Art. 138 (Terremoto Molise)

1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Art.139

(Prosecuzione interventi zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria)

1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 140

(Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa)

1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 141

(Strade di rilievo nazionale ed autostrade)

1. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla suddetta direttiva n. 2006/38/CE

Art. 142

(Finanziamento ANAS)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che Anas s.p.a. predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

2. Ferma l'attuale durata della concessione di Anas s.p.a., fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1, all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono adeguare la durata della concessione di Anas s.p.a..

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il cinquanta per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas s.p.a., che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il residuo cinquanta per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione di tale Ministero, che le destina all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di Anas s.p.a.,

nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle di cui all'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella cui alinea le parole “, ove non vi siano specifiche professionalità interne,” sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas s.p.a., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas s.p.a.. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas s.p.a., sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. **Conseguentemente alle maggiori entrate vengono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.**

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad Anas s.p.a, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze,

che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte, alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas s.p.a. in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas s.p.a. per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

6. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e successive modificazioni, le parole del primo periodo da “, in conformità” a “da essa costituite” sono sostituite con le parole “svolge” e il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono soppressi.

7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas s.p.a. subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas s.p.a., secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della legislazione vigente compatibilmente con gli obiettivi programmati di

finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas s.p.a.; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas s.p.a. a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 143

(Il miglioramento della mobilità dei pendolari)

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75%:

- a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
- c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

2. Il Ministero dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di riparto tra le Regioni e le Province Autonome, che si attiene ai seguenti criteri:

- a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modifiche e integrazioni e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211;

- b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
- c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
- d) priorità alle Regioni ed alle Province Autonome le cui imprese sia siano attenute alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

Art. 144 (Sicurezza dei trasporti)

1. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standards di sicurezza dei veicoli.

Art. 145 (interventi per la sicurezza ferroviaria)

1. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza

della circolazione, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni commissariali governative, e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

Art. 146

(Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica)

1. Nei limiti e per le finalità di cui al punto 3.3.1, paragrafo 15 della “Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale” (2003/C 317/06), il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

- a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al precedente comma. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 147

Rottamazione traghetti

1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

“4. (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).

1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale o

lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni **2007, 2008 e 2009**. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo”.

Capo IV

AGRICOLTURA

Art. 148

(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione)

1. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica
3. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: “la prova preliminare di fermentazione e”, sono soppresse.
4. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

5. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. In attuazione dell'articolo 18 del Reg. (CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, "relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari", è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il comma 5-ter dell'articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5-quater dell'articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato come segue "Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

Art. 149
(Enti irrigui)

1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle Regioni limitrofe e delle

priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni» ». L'onere per l'anno 2007 è pari a euro 271.240.

3. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: “30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.

Art. 150

(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “lire 80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 80.000”;

b) le parole: “lire 2 miliardi”, sono sostituite dalle seguenti: “due milioni di euro”.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

Art. 151

(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: “

a) le parole: “50 milioni di lire ” sono sostituite dalle seguenti: “euro 50.000”;

b) le parole: “300 milioni di lire ”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300.000”.

Art. 152

(Interventi per il settore agricolo)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007 – 2011.

2. Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso.

4. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007 – 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è

istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “Fondo per le crisi di mercato”. Al fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che saranno versate alle entrate del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

7. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: “commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2,3, 5 e 6”.

8. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali compresi nel piano assicurativo agricolo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

9. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n° 231, è incrementato di 3 milioni di euro.

Art. 153

(Rifinanziamenti nel settore agricolo)

1. Al fine di consentire l’organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell’Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2007 e di euro 800.000 per l'anno 2008.

2. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall'attuazione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall'anno 2007 il contributo ordinario annuo è incrementato di 3 milioni di euro.

Art. 154

(Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare)

1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il venticinque per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

2. La misura della esclusione è elevata al trentacinque per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al cinquanta per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005.

3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.

4. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio

sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Art. 155

(Sviluppo della forma societaria in agricoltura)

1. Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le modalità applicative del comma 1.

3. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 154 e al presente articolo resta subordinata all'emanazione di un apposito regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze diretto a contenere il relativo onere nel limite di un milione di euro annui.

Art. 156

(Norme in materia di bioenergie)

1. Al comma 421, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) al terzo periodo le parole: “un contingente annuo di 200 mila tonnellate”, sono sostituite con le seguenti: “ un contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnandolo in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti di programma agroenergetico, nonché dell'occupazione diretta ed indiretta coinvolta, definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico.”

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l'anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e il mercato”

2. Per l'anno 2007, il decreto di cui al comma 421, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente articolo è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua adozione, l'Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila tonnellate.

3. Il comma 422, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è sostituito dal seguente: “L'importo previsto dalla articolo 21 comma 6 ter, del tesato unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando

l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.”

4. All'articolo 2 quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro.”

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all'anno 2012.”

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso ed all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del consumo di bioetanolo.”

d) al comma 5 le parole: “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2007”.

5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: “agroforestali e fotovoltaiche”, sono

inserite le seguenti: “nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli”.

Capo V

TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 157

(Interventi per la difesa del mare)

1. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 158

(Rimborso Spesa attività antinquinamento marino)

1. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a Tutela dell’Ambiente Marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 12 legge 31/12/1982, n. 979, il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC)”

2. L’ultimo capoverso dell’art. 14 della richiamata legge 31 dicembre 1982 n. 979 e’ sostituito dal seguente.

“Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 12, verranno versate all’entrata del Bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50% con decreto del Ministero dell’Economia e finanze allo stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti”.

Art. 159

(Contrasto all'abusivismo)

1. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi precedenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 160

(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra)

1. Per il finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti Locali individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è individuato il tasso di interesse da applicarsi.

3. 2- Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settore civile e terziario;
- e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l'incremento del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dismesse, facilitazioni per l'accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;
- g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 3° comma, della legge 2 giugno 2002, n. 120.

5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo.

6. Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e con apposita convenzione saranno definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e Prestiti può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

Art. 161

(Fondo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.

Art. 162

(Piano d'azione nazionale sugli "acquisti verdi")

1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito dalla Commissione europea nell'ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il "Piano d'azione nazionale sugli Acquisti verdi" da emanarsi entro ~~60 gg.~~ giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 163

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al Ministro per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ~~non~~ avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

6. Al Fondo cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.

7. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".

8. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.

1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado."

9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per

l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati per un importo pari a 10 milioni di euro **per l'anno 2007**.

10. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, al primo periodo, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo, la parola "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";
- b) il comma 6 è abrogato.

Art. 164 (Accademie)

1. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle Accademie e Istituzioni Superiori Musicali, Coreutici e per le Industrie Artistiche, di cui 10 milioni di euro per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro per il funzionamento amministrativo e didattico dei predetti istituti.

Art. 165 (Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, nonché i Titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento". Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza.

2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e

conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all'adozione dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati l'articolo 1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente: “art. 24 I criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.

Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzioni delle spese”.

4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente periodo: “ In tale convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato per le singole opere finanziate, secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato”.

5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente, con riferimento all'erogazione ed all'utilizzo delle risorse erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "sostegno";

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi", e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"13. Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2,3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90%.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico – artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera

restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'art. 17".

Capo VI

INTERVENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

Art. 166

(Interventi a carico del Fondo Occupazione)

1. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di cui al comma 2:

a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Organizzazioni Nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una Cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del

sommerso). Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui all'articolo 177 della presente legge. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella

disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 167

(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

Art. 168

(Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva)

1. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle Camere di Commercio.

2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art.169

(Istituzione Indici di Congruità)

1. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 2 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori vengono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

Art. 170

(Documento unico di regolarità contributiva)

1. A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Art. 171

(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria)

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.

2. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di

diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 172

(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro)

1. L'art. 9 bis, comma 2, del. decreto legge 1^o ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e privati si avvalgono dei

moduli previsti dall'art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Servizio competente, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.

2. È abrogata la previsione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

4. L'articolo 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:

“6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, attraverso con i moduli di cui all'art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

6-bis. Sono abrogati l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze", sono abrogate".

Art. 173

(Finanziamento attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro)

1. Alla lettera c) del comma secondo dell'articolo 197 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attività promozionale ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

Art. 174

(Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.)

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

Art. 175

(Mobilità lunga)

1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di seimila unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 59 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009

Art. 176

(Proroga di ammortizzatori sociali)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori

produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione almeno nella misura del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

Art. 177

(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare)

1. Al fine di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del presente articolo.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende

regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

3. L'accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5.

5. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:

- a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
- b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.

I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi

speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle AUSL.

8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 3.

9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

Art. 178

(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi

contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.

2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.

4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale gli atti di conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approvano i relativi Accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.

7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che

siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Art. 179

(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "e di 37 milioni di euro per il 2007".

Art. 180

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". A tale fine è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Capo VII

INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI

Art. 181

(Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 228, comma 3, del Trattato.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di

violazioni delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5:

- a) nei modi, indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
- b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n.720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- e) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5, è stabilita con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di centoventi giorni decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione

dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro trenta giorni dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi controventi giorni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le controversie relative all'esercizio del diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

12. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 182

(Interventi a sostegno del settore turistico)

1. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si provvede all'attuazione del presente comma.

2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009.

3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio Nazionale del Turismo di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

Art. 183

(Rifinanziamento trasporto pubblico locale)

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle Regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il trasferimento delle risorse dovrà garantire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli Accordi di programma stipulati ai sensi degli artt. 8 e 12 del citato decreto legislativo.” Conseguentemente all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è soppresso l'ultimo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.

Art. 184
(Agenzie fiscali)

1. Al comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite, rispettivamente, le parole: “Agenzia delle entrate: 0,71 per cento;”, “Agenzia del territorio: 0,13 per cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,15 per cento.”, con le parole: “Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento;”, “Agenzia del territorio: 0,1592 per cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento.”

Art. 185
(Debiti pregressi)

1. Il fondo per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di euro di 100 milioni per l'anno 2007 .

Art. 186
(Norma di ripristino delle risorse dell'otto per
mille IRPEF Stato)

1. L'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è così sostituito:

“L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 35 milioni per l'anno 2007 e di 80 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Art. 187
(Fondo per le esigenze di
Mantenimento della difesa e programmi di edilizia
per le esigenze delle Forze armate)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando

l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

Art. 188

(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali)

1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei Ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica esplicativa.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, per la continuazione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Per le missioni di cui al presente comma, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1), lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, l'articolo 2, commi 23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto 2006, n. 247, nonché gli articoli 4, comma 1, primo periodo, e 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253.

4. Per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione previsti nell'ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 247; si applica altresì l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 219. Per l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 4 agosto 2006, n. 247, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 1, comma 7 della stessa legge 247 del 2006. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di euro 200.000 per l'anno 2007 e quantificato in euro 400.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. Non si applica l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le missioni destinarie del presente comma sono quelle di cui al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la missione di cui all'articolo 2, comma 1, della citata

legge n. 247 , le cui autorizzazioni di spesa per le singole esigenze sono prorogate secondo limiti d'importo stabiliti in sede di ripartizione del citato fondo. Per le nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.

Art. 189
(Centro di produzione spa)

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

Art. 190
(Fondazione biotecnologie)

L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere dall'anno 2007.

Art. 191
(Contributo all'emittenza locale)

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 192
(Politiche per la famiglia)

1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il

Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:

a) finanziare la elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia;

b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del

fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è abrogato.

Art. 193

(Piano servizi socio-educativi)

1. Il Ministro delle politiche per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e delle pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 192.

Art. 194

(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 195

(Istituzione dell'Osservatorio per il
contrasto della violenza nei confronti delle donne
e per ragioni di orientamento sessuale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità l'"Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale" con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo all'unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

2. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e per il coordinamento dei Centri

Antiviolenza è istituito un Fondo di 3.000.000 di euro annui.

3. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 196

(Anno europeo per le pari opportunità)

1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, dei relativi indicatori, anche ai fini di un monitoraggio finale dell'azione svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale, connessi all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2007.

Art. 197

(Prevenzione delle mutilazioni genitali)

Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.

Art. 198

(Fondo per le non autosufficienze)

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata. La somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto ripartisce gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1

Art. 199

(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie di sua competenza (art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228).

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del predetto fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

Art. 200

(Interventi di solidarietà sociale)

1. All'articolo 1, comma 429 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" con le seguenti: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, e 750 mila per ciascuno degli anni 2007 e 2008".

b) Aggiungere infine il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,250 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione "Istituto per il lavoro" istituita con legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 6 aprile 1998, il ministero della solidarietà sociale assegna un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

Art. 201
(Fondo per la montagna)

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

Art. 202
(Reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 203
(Non ripetibilità di somme erogate)

1. Le somme, di cui all'art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili.

2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, sono inefficaci.

3. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1 sono estinti

Art. 204
(Fondo per le politiche giovanili)

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 205

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 206

(Disposizioni sull'Istituto per il Credito sportivo)

1. E' assegnato all'Istituto per il Credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il contributo di cui al comma 1, concorre ad incrementare il Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.

Art. 207

(Contributo al Comitato italiano paraolimpico)

1. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1 comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e per l'anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.

Art. 208

(Contributo al CAI)

1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del

corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo corpo.

Art. 209

(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Art. 210

(Modifica della legge 25 luglio 2000, n. 209)

1. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale)

I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

- di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
- di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative”.

Art. 211

(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero)

1. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione,

stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

2. Con proprio decreto il Ministro degli Affari esteri, sulla base del Piano, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

3. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione cui al comma precedente, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Art.212

(Adeguamento della tariffa per visti nazionali)

1. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi, dei "diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto" per l'area Schengen, come modificati dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 175 del 2006, e comunque non prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della Tabella dei diritti consolari, di cui alla Legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di € 75,00.

2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei "diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto" per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma precedente, è conseguentemente aumentato di € 15 rispetto alla tariffa prevista per i visti in area Schengen.

Art.213

(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito un “Fondo speciale” destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

- a) manutenzione degli immobili;
- b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
- c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

2. Al “Fondo speciale” affluiscono:

- a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
- b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del fondo speciale di cui al presente articolo.

Art. 214

(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti)

1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni annui.

Art. 215

(Procedure di indennizzo)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare sino al 30 giugno 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 216

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di

esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n.1 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

Art. 217

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.